

## Comune di Pelago

### Allegato PEL 07-08- Elenco Particelle Candidate ad essere Incluse Nel Catasto delle Aree Percorse da Incendio-Anno 2008

CODICE	ANNO INCENDIO	Data Incendio	LOCALITA'	SUPERFICIE TOTALE INCENDIO (Ha)	FOGLIO	PART.	PORZIONE PERCORSO DA INCENDIO (Ha)	Veget.	Giorno Fine Vincolo (G)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 5 let a) L.R 39/2000)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 4 Let. a, c. 5 let b) 7 L.R 39/2000)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 4 Let. b, c. 7 L.R 39/2000)	Tipo di Vincolo
							<b>Fine Vincolo =</b>		<b>G</b>	<b>Vinc. 1</b>	<b>Vinc. 2</b>	<b>Vinc. 3</b>	<b>(Giorno + Anno)</b>
PEL 003 2008	2008	28/6/2008	Carbonile	0,00903	44	106	0,002947	Bosco	29/06	2023	2018	2013	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
PEL 003 2008	2008	28/6/2008	Carbonile	0,00903	44	104	0,006082	Bosco	29/06	2023	2018	2013	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
PEL 004 2008	2008	02/08/2008	Carbonile	0,07673	44	104	0,076733	Bosco	03/08	2023	2018	2013	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
PEL 005 2008	2008	10/10/2008	Ristonchi	0,17555	31	115	0,143363	Bosco	11/10	2023	2018	2013	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
PEL 005 2008	2008	10/10/2008	Ristonchi	0,17555	31	116	0,032188	Bosco	11/10	2023	2018	2013	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
PEL 006 2008	2008	26/08/2008	Ferrano/Librucchioli	0,02279	17	240	0,022785	Bosco	27/08	2023	2018	2013	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000

#### (Art. 76 commi da 4 a 7 L.R. 39/2000)

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato: a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo; b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis, comma 2.
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo(132), della l. 353/2000 e successive modificazioni.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.